



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**CESSAZIONE D'UFFICIO DELLA PARTITA IVA AMMISSIBILE
SOLO SE VI È POTENZIALE PERICOLO DI FRODI FISCALI**

- Sentenza del 02/09/2025, n. 3510 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano
- Giud. monocr. Fagnoni

Composizione

279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972)
- 421 INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE DI ATTIVITA' - IN GENERE
- TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) -
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - INIZIO, VARIAZIONE E
CESSAZIONE DI ATTIVITA' - IN GENERE
Partita IVA - Provvedimento di cessazione d'ufficio - Inattività triennale -
Insufficienza.

Massima

Il provvedimento di cessazione d'ufficio della partita IVA può essere adottato dall'Amministrazione finanziaria solo a fronte della constatata possibilità che, attraverso una partita IVA fittizia, possano essere commesse frodi fiscali. (In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che, per le relative verifiche officiose in materia, l'inattività triennale della società rappresenti un elemento di valutazione, che deve essere - però - declinato con ulteriori profili di rischio, funzionali ad acquisire una visione più completa della fattispecie).



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Rif. Normativi

- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 35, comma 15 *bis*

Conformi

- C.G.T. I° Prato, n. 163 del 14/08/2025

Anno pubb.

- 2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**APPLICABILE ALLE PRESTAZIONI *WELNESS* L'ALiquOTA
AGEVOLATA IVA DEL 10%**

- Sentenza del 11/04/2025, n. 37 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bolzano
- Pres. Tappeneir
- Rel. Pichler

Composizione

279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972)
- 409 ALIQUOTE - TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ALIQUOTE IVA

Prestazioni *wellness* – Aliquota agevolata 10% - Applicabilità indipendentemente dalle condizioni di acquisto – Sussistenza.

Massima

In tema di IVA, l'aliquota agevolata prevista dalla tab. A, parte III, n. 120, allegata al d.P.R. n. 633/1972, relativa alle prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni nonché alle prestazioni di maggiore *comfort* alberghiero rese a persone ricoverate in istituti sanitari, si applica anche alle cosiddette prestazioni *wellness*, le quali vanno considerate accessorie a quelle alberghiere indipendentemente dal fatto che siano offerte, ad un prezzo globale predefinito, all'interno di un pacchetto comprensivo del soggiorno e di un numero prefissato di trattamenti estetici e/o di benessere, o siano invece richieste dal cliente singolarmente e successivamente nel corso di un determinato soggiorno alberghiero. (In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato, da un lato, che l'accessorietà di una prestazione - che comporta, a norma dell'art. 12 del d.P.R. n. 633/1972, la sua tassazione con la medesima aliquota applicata alla prestazione principale - non può derivare né dalle modalità né dal momento del suo acquisto, ma dipende dalla sua natura intrinseca, che deve essere tale da consentire all'acquirente di soddisfare nel miglior modo possibile il bisogno al cui soddisfacimento è diretta la prestazione principale, nonché dalla volontà delle parti contraenti che concepiscono la prestazione accessoria come funzionalmente subordinata a quella principale;



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

dall'altro, che le prestazioni *wellness* sono per loro natura dirette a rendere più confortevole il soggiorno in albergo ed i clienti le concepiscono come funzionalmente subordinate al contratto di albergo, rispetto al quale non hanno né natura eccezionale, né un costo notevolmente superiore a quello del pernottamento).

Rif. Normativi

- D.P.R. 26/10/1972, n. 633, tab. A parte III, n. 120

Conformità

- Non si registrano precedenti in termini

Anno pubb.

- 2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**IL RECUPERO DEL CREDITO IVA CEDUTO NON PUÒ AVVENIRE
TRAMITE CARTELLA DI PAGAMENTO**

- Sentenza del 26/08/2025, n. 475 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Vicenza
- Pres. Fiore
- Rel. Rosati di Montepandone

Composizione

279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972)
- 377 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE -
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) -
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE IVA
Credito Iva – Cessione *ex art.* dell'art. 5, comma 4-*ter* del d.l. n. 70/1988 –
Disconoscimento – Recupero tramite cartella di pagamento – Legittimità –
Esclusione.

Massima

In materia di IVA, qualora l'Ufficio intenda disconoscere un credito risultante dalla dichiarazione annuale, ceduto ai sensi dell'art. 5, comma 4-*ter*, del D.L. 14/03/1988, n. 70, conv. con modd. in legge 13/05/1988, n. 154, deve procedere con apposito atto di recupero e non tramite cartella di pagamento.

Rif. Normativi

- D.L. 14/03/1988, n. 70, art. 5, comma 4

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

- L. 13/05/1988, n. 154
- d.P.R. 26/10/1972, n. 633, art. 38-*bis*
- D.L. 26/10/2019, n. 124
- L. 19/12/2019, n. 157
- Cass. civ., sez. 5, ord. n. 17466 del 19/06/2023

Conformità

Anno pubb.

2025



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

LA SOSPENSIONE DEL RIMBORSO DEL CREDITO IVA VA REVOCATA IN CASO DI PRONUNCIA FAVOREVOLE AL CONTRIBUENTE

- Sentenza del 11/09/2025, n. 198 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio nell'Emilia

Composizione

- Pres. Montanari
- Rel. Montanari

279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972)
- 438 RIMBORSI - TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI

Sospensione del rimborso del credito IVA – Annullamento in sede giurisdizionale dell'atto impositivo – Revoca della sospensione – Necessità – Sussistenza.

Massima

L'Amministrazione finanziaria, ai sensi dell'art. 23, comma 1, del d.lgs. 18/12/1997, n. 472 (nella formulazione, applicabile "*ratione temporis*", anteriore alle modifiche di cui all'art. 16 del d.lgs. 24/09/2015 n. 158) può sospendere il pagamento del rimborso del credito IVA richiesto dal contribuente, qualora vanti un controcredito derivante da contestazione o da irrogazione di sanzioni, nei limiti della somma risultante dall'atto impositivo, ovvero, in caso di contenzioso, dell'importo accertato in sede giurisdizionale, pur in assenza di giudicato, sicché, ove l'atto impositivo venga annullato in sede giurisdizionale, anche mediante una pronuncia non definitiva, devono ritenersi caducate le ragioni per il permanere della sospensione.

Rif. Normativi

- D.lgs. 18/12/1997, n. 472, art. 23, comma 1

Conformi

- Cass., Sez. 5, ord. n. 2893 del 31/01/2019



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

- Cass., Sez. U, n. 2320 del 31/01/2020

Anno pubb.

2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**ILLEGITTIMITÀ DEL DINIEGO DI RIMBORSO IVA
RELATIVO A SOCIETÀ “DI COMODO”: CONDIZIONI**

Sentenza del 08/01/2025, n. 4/80

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia.

Composizione

- Pres. Rollero
- Rel. Di Mario

IVA - RIMBORSI

Iva – Rimborso – Società di comodo – Esclusione - Situazioni oggettive che impediscono il conseguimento di ricavi – Disapplicazione della disciplina antielusiva.

Massima

In tema di IVA, è illegittimo il diniego di rimborso IVA sul presupposto della natura “di comodo” di una società qualora il mancato conseguimento, negli ultimi tre periodi di imposta, di un ammontare di ricavi tale da sfuggire all’applicazione della suddetta disciplina sia imputabile a fatti oggettivi estranei alla sfera di dominio dell’imprenditore, i quali abbiano impedito l’operatività dell’impresa (nella specie l’attività era stata danneggiata dalle abnormi tempistiche di una ricostruzione post-sisma).

Rif. Normativi

- L. 23 dicembre 1994, n. 724, art. 30 comma 4-quater

Conformi

- Cass. civ., Sez. V, n. 23096 del 26/08/24

Collegate



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

- Cass. civ., Sez. V, n. 4151 del 18/02/2025; Cass. civ., Sez. V, n. 27954 del 29/10/2024; Cass. civ., Sez. V, n. 30607 del 28/10/2024

Anno pubb.

- 2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

L'ESENZIONE IVA PER I MASSOFISIOTERAPISTI

- Sentenza del 14/04/2025, n. 135 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia

Composizione

- Pres. Salvà
- Rel. Salvà

135 PROFESSIONISTI - 021 PROFESSIONI SANITARIE - IN GENERE -
PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - IN GENERE

Massofisioterapista– Prestazioni – Esenzione da Iva – Soggetti ai quali compete
- Individuazione.

Massima

L'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto di cui all'art. 10, n. 18, del d.P.R. 26/10/1972, n. 633 è applicabile soltanto alle prestazioni dei massofisioterapisti che si sono iscritti nell'elenco speciale ad esaurimento di cui all'art. 5 del D.M. 9 agosto 2019 per avere conseguito il titolo ai sensi della legge n. 403/1971, ovvero a coloro che siano in possesso di diploma universitario.

Rif. Normativi

- D.P.R. 26/10/1972, n. 633, art. 10, comma 1, n. 18
- L. 26/2/1999, n. 42, art. 4, comma 4-*bis* e 4-*ter*
- L. 19/05/1971, n. 403

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

- D.M. 9/8/2019

Conformità

- Cass., sez. 5, ord. n. 20681 del 25/07/2024

Anno pubb.

- 2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**INDIVIDUAZIONE DEL TERMINE PER L'ISTANZA DI RIMBORSO
DEGLI ONERI SOSTENUTI PER LA GARANZIA PRESTATATA PER IL
RIMBORSO DEL CREDITO IVA**

- Sentenza del 1/04/2025, n. 308 - Corte di Giustizia Tributaria di
secondo grado dell'Emilia-Romagna

Composizione

- Pres. Iacoviello
- Rel. Labanti

279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972)

- 438 RIMBORSI - TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA
TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) -
OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA –
RIMBORSI-

Garanzia prestata per il rimborso del credito Iva – Oneri relativi – Rimborso –
Istanza – Termine – *Dies a quo* – Individuazione.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

Massima

Il termine per la presentazione dell'istanza di rimborso relativa agli oneri sostenuti per la garanzia prestata ai fini del rimborso dei crediti IVA decorre dal momento in cui si verifica il presupposto per il rimborso, ovvero dalla data in cui l'Agenzia delle Entrate decade dal potere di rettifica sull'importo del credito IVA indicato in dichiarazione.

Rif. Normativi

- D.P.R. 26/10/1972, n. 633, art. 38-*bis*
- L. 27/7/2000, n. 212, art. 8

Conformità

- Cass., sez. V, ord. n. 22720 del 20/10/2020
- Cass., sez. V, ord. n. 5508 del 28/02/2020
- Cass., sez. V, n. 6069 del 06/03/2024

Anno pubb.

- 2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**RIMBORSO DEGLI ONERI SOSTENUTI PER LA GARANZIA
PRESTATA PER IL RIMBORSO DEL CREDITO IVA**

- Sentenza del 1/04/2025, n. 308 - Corte di Giustizia Tributaria di
secondo grado dell'Emilia-Romagna
- Pres. Iacoviello
- Rel. Labanti

Composizione

279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972)

- 438 RIMBORSI -TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA – RIMBORSI.

Garanzia prestata per il rimborso del credito Iva – Oneri relativi – Rimborso – Spettanza.

Massima

In materia di imposta sul valore aggiunto, al contribuente che ha presentato una garanzia fideiussoria per ottenere il rimborso del credito IVA spettano anche il rimborso dei costi e delle spese sostenuti per l'acquisizione della suddetta garanzia.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

Rif. Normativi

- D.P.R. 26/10/1972, n. 633, art. 38-*bis*
- L. 27/7/2000, n. 212, art. 8

Conformità

- Cass., sez. V, ord. n. 22720 del 20/10/2020
- Cass., sez. V, ord. n. 5508 del 28/02/2020
- Cass., sez. V, n. 6069 del 06/03/2024

Anno pubb.

- 2025

**OPERAZIONI SOGGETTIVAMENTE INESISTENTI E
DISCONOSCIMENTO IVA: RILEVANZA DEGLI INDICI PRESUNTIVI
SULLA NATURA FITTIZIA DEL FORNITORE.**

- Corte di Giustizia Tributaria di II grado dell'Emilia Romagna, sez. 7, 9 aprile 2025, n. 337
- Pres. Salvadori
- Rel. Cremonini

Composizione

279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - 414
DETRAZIONI - TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) -
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA -
DETRAZIONI

IVA – Operazioni soggettivamente inesistenti – Onere della prova - Ufficio –
Elementi oggettivi idonei a far presumere che il contribuente diligente potesse
desumere la natura fittizia del fornitore – Idoneità.

Massima

In materia di IVA, l'Ufficio può riprendere a tassazione gli importi detratti in
relazione ad operazioni soggettivamente inesistenti, purché individui una serie di
elementi oggettivi dai quali il contribuente avrebbe potuto, con ordinaria
diligenza, comprendere la natura fittizia del fornitore. (Fattispecie nella quale la
Corte ha valorizzato i seguenti indici: inconsistenza organizzativa del presunto
fornitore dal punto di vista di strutture e personale, mancanza di depositi merce
del fornitore, modesto margine di guadagno dello stesso, disinteresse del
fornitore per condizioni contrattuali, trasporto e provenienza merci).

Rif. Normativi

- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 21

Conformità

- Cass., Sez. 5, ord., n. 24496 del 4/09/2025
- Cass., Sez. 5, ord., n. 25420 del 11/11/2020
- Cass., Sez. 5, n. 9721 del 19/04/2018
- C.G.U.E., C-277/14 del 22/10/2015

Anno pubb.

- 2025

INDETRAIBILE L'IVA PER FATTURE DI ACCONTO CON OGGETTO NON IDENTIFICATO

Composizione

- Sentenza del 29 aprile 2025, n. 10/411 – Corte di Giustizia Tributaria di II grado dell'Emilia Romagna
- Pres. Marchesini
- Rel. D'Amato

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 213 SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE - TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE IVA
IVA – Fattura di acconto avente oggetto generico – Conseguenze - Indetraibilità.

Massima

In materia di IVA, è legittima l'applicazione delle sanzioni quando si effettuano detrazioni sulla base di fatture di acconto che riportano una descrizione generica dell'oggetto, poiché tale genericità non consente di individuare con precisione i beni o servizi acquistati. (In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato, da un lato, che l'identificazione specifica è necessaria sia per determinare la corretta aliquota IVA da applicare, sia per valutare l'inerenza della spesa rispetto all'attività svolta e, dall'altro, che la presenza o meno di un danno effettivo per l'erario non influenza la legittimità della sanzione).

Rif. Normativi

- D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 21
- Cod. civ., art. 1472

Conformità

- Cass., Sez. V, n. 12081 del 6/05/2024
- Cass., Sez. V, n. 22209 del 5/09/2019

Anno pubb.

- 2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**DETRAZIONE IVA AMMESSA ANCHE SUGLI IMMOBILI NON DI
PROPRIETÀ PURCHÉ UTILIZZATI STRUMENTALMENTE**

Sentenza del 19/05/2025, dep. 19/06/2025, n. 133/2025
Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Molise, sez. 2.

Composizione

Pres. Liberatore, Est. Di Lorenzo

279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL
1972) - 414 DETRAZIONI

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) -
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE
DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI - Ristrutturazione o manutenzione di
immobili di proprietà di terzi - Detraibilità - Condizioni - Strumentalità
degli immobili all'attività d'impresa o professionale - Configurabilità -
Fattispecie

Massima

In tema di IVA, deve riconoscersi il diritto alla detrazione per lavori di
ristrutturazione o manutenzione di immobili di terzi, purché sia presente
un nesso di causalità con l'attività d'impresa o professionale svolta dal
contribuente, ancorché potenziale o di prospettiva, anche qualora, per
cause estranee al contribuente medesimo, la predetta attività non abbia
potuto concretamente esercitarsi. (Fattispecie relativa a lavori di
realizzazione di un nuovo immobile commerciale, previa stipula di un
contratto di comodato con i terzi usufruttuari del fondo).

Rif. normativi

DPR 26.10.1972, n.633, art. 19

Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 n. 388 art. 17 comma 2 lett. A

Direttive del Consiglio CEE 28/1/2006 n. 112 art. 68

Rif.

Conf:

giurisprudenziali

Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 34291 del 23/12/2019 (Rv. 656385 - 01)

Cass., Sez. U , Sentenza n. 11533 del 11/05/2018 (Rv. 648545 - 01)

Anno pubb.

2025



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

OPERAZIONI OGGETTIVAMENTE INESISTENTI E ONERE DELLA PROVA

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione 8, Sentenza del 24/7/2025, n. 5350

Composizione

Pres. Montagna – Rel. Francesco Pastore

279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - 414 DETRAZIONI

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI - Operazioni oggettivamente inesistenti - Detrazione dell'IVA e/o deducibilità dei costi - Amministrazione finanziaria e contribuente - Rispettivo riparto dell'onere probatorio.

Massima

In tema di IVA, una volta assolta da parte dell'Amministrazione finanziaria la prova (ad esempio, mediante la dimostrazione che l'emittente è una "cartiera" o una società "fantasma") dell'oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell'IVA e/o della deduzione dei relativi costi, provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, senza che, tuttavia, tale onere possa ritenersi assolto con l'esibizione della fattura ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, che vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia.

Rif. normativi

Art. 2697 c.c.

Art. 2729 c.c.

Art. 19 del d.P.R. n. 633/1972

Rif. Giurisprudenziali

Cass. n. 17619 del 2018 (CONF.)

Cass. n. 9723 del 2024 (CONF.)

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Anno pubbl.

2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**PRESCRIZIONE DECENNALE PER IL DIRITTO
AL RIMBORSO DELL'ECCEDENZA IVA PER CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ**

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Puglia - Sezione 24,
Sentenza n. 2762 del 16/9/2025.

Composizione

Pres. D'Antonio e Rel. Galiano.

279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL
1972) - 438 RIMBORSI.

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - Imposta sul valore
aggiunto - Richiesta di rimborso di crediti IVA per cessazione effettiva
dell'attività - Prescrizione decennale.

Massima

Il diritto al rimborso dell'eccedenza IVA per cessazione dell'attività, ai
sensi dell'art. 30, comma 2, del d.P.R. n. 633/1972, è soggetto al termine
di prescrizione ordinario decennale e non a quello biennale di cui all'art.
21 del d.lgs. n. 546/1992, applicabile solo in via sussidiaria e residuale in
mancanza di specifiche disposizioni.

Rif. normativi

Art. 30 del d.P.R. n. 633/1972

Art. 21 del d.lgs. n. 546/1992

Rif. Giurisprudenziali

Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 23273 del 28/7/2024 (CONF);

Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 10070 del 16/4/2025 (CONF.).
2025.

Anno pubbl.

Redattore Antonio Negro



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**DISAPPLICAZIONE DELL'ART. 19 D.P.R. 633/1972
RELATIVAMENTE AL DIRITTO ALLA DETRAZIONE PER I
SOGGETTI PASSIVI IVA IN BASE ALL'ATTIVITÀ PRINCIPALE
SVOLTA**

Sentenza del giorno 7 luglio 2025, n. 888 del 2025 (dep. 23/07/2025) - Corte
di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna, sez. III

Composizione

Cagnoli Luisa Anna (Presidente)

Monaca Giovanni (Relatore)

De Nicola Sergio (Giudice)

279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972)
- 414 DETRAZIONI

Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) – Determinazione dell'imposta – Spese di
acquisto di immobili - Detraibilità - Condizioni – Primato del diritto
dell'Unione Europea - Attività imprenditoriale – Neutralità dell'imposizione

Massima

In tema di detrazione di imposte, l'art. 19-bis, comma 1, lett. i), del d.P.R. 633/1972 va disapplicato nella parte in cui non consente la detrazione IVA relativa all'acquisto di fabbricati a destinazione abitativa, salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale la costruzione o la rivendita dei predetti fabbricati, in quanto tale norma interna si pone in contrasto sia con l'art. 9 della Direttiva 2006/112/CE, in relazione alla soggettività IVA, sia con il diritto alla detrazione di cui agli artt. 167 e 168 della citata Direttiva, in relazione ai principi di neutralità e di proporzionalità dell'imposta, essendo del tutto irrilevante il risultato di esercizio nonché il conseguimento di utili o di perdite ovvero la pertinenza della singola operazione rispetto alle attività principali esercitate. (Fattispecie in cui è stato riconosciuto il diritto alla detrazione dell'IVA ad una società - avente per oggetto la gestione di una

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

stazione servizio di carburanti - con riferimento all'acquisto di un complesso immobiliare ad uso abitativo).

Rif. normativi

Art. 19 bis, DPR 26/10/1972 n. 633

Art. 9, par. 1, lett. a), Direttiva 2006/112/CE

Artt. 167 e 168 , Direttiva 2006/112/CE

Conformità

Cass., Sez. 3 , Ordinanza del 26/08/2022, n. 25414

Cass., sez. 5., Sentenza del 06/10/2020, n. 21395

Anno pubb.

2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

COMPENSAZIONE DI CREDITI IVA E VISTO DI CONFORMITA'

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta - Sezione 10,
Sentenza del 2/1/2025, n. 11/2025

Composizione

Pres. Onorato – Est. Urbano

278 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI – 439 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI IVA

Compensazione di crediti - Mancata apposizione del visto di conformità ex art. 10, comma 1, lett. a), n. 7, del d.l. n. 78 del 2009 - Violazione meramente formale - Configurabilità – Fondamento e conseguenze.

Massima

In tema di compensazione di crediti IVA, la mancata apposizione, sulla dichiarazione del contribuente, del visto di conformità del responsabile del centro di assistenza fiscale, previsto dall'art. 10, comma 1, lett. a), n. 7, del d.l. n. 78/2009, convertito nella l. n. 102/2009, configura, anche ai fini dell'applicazione delle relative sanzioni, una violazione meramente formale che non determina il venir meno del diritto del contribuente di portare in compensazione il credito e non è equiparabile ad un omesso versamento, in quanto non pregiudica l'esercizio delle attività di controllo da parte dell'ente accertatore e non incide sulla determinazione della base imponibile dell'imposta e sul versamento del tributo.

Rif. normativi

Art. 10, comma 1, lett. a), n.7, del d.l. 1/7/2009, n. 78
l. 3/8/2009, n. 102

art. 13, comma 4, del d.lgs. 18/12/1997, n. 471

Rif. Giurisprudenziali

Cass., Sez. 5, 17/3/2025, n. 7154 (Rv. 674330 - 02) – VEDI
Cass., Sez. 6-5, 26/2/2020, n. 5289 (Rv. 657322 - 01) – CONF



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**TERMINE DECENNALE DI PRESCRIZIONE DEL DIRITTO AL
RIMBORSO DEL CREDITO IVA CONFERMATO DAL
CONTRIBUENTE TRAMITE IL CANALE CIVIS**

- Sentenza del 19/02/2025, n. 799 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano
- Giudice monocratico Correra

Composizione

279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - 438 RIMBORSI - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI

Credito Iva – Omessa esposizione nella dichiarazione – Conferma attraverso il canale Civis – Termine prescrizionale decennale – Applicabilità.

Massima

Il diritto al rimborso del credito Iva, non indicato in dichiarazione ma confermato dal contribuente attraverso il canale Civis a seguito di richiesta dell'Agenzia, non è soggetto al termine di decadenza di cui all'art. 21, 2° comma, del d.lgs. n. 546/1992, bensì all'ordinario termine prescrizionale decennale.



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Rif. Normativi

- D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21
- Cod. civ., art. 2946

Conformità

- Cass. civ., sez. V, n. 25412 del 29/08/2023

Anno pubb.

- 2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**ESCLUSI DALLA ROTTAMAZIONE-QUATER I DEBITI IVA NEI
CONFRONTI DI STATI ESTERI**

- Sentenza del 22/04/2025, n. 1/231 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Venezia.
- Pres. Caracciolo
- Rel. Burelli

Composizione

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 522 CONDONO FISCALE – AMBITO
APPLICATIVO -

Stato estero – Credito IVA – Definizione agevolata – Possibilità - Esclusione.

Massima

In tema di condono fiscale, le previsioni che escludono determinate fattispecie dall'applicazione del condono rappresentano una fisiologica applicazione della disciplina generale e sono, quindi, suscettibili di interpretazione analogica, pur essendo la definizione agevolata dei carichi tributari una normativa eccezionale rispetto alle regole ordinarie in materia di versamento di tributi, sanzioni ed accessori. (In applicazione di tale principio, la Corte ha escluso dalla definizione agevolata un debito IVA di un contribuente nei confronti della Germania, per analogia con l'esclusione – normativamente prevista – delle risorse proprie dell'UE, trattandosi in entrambi i casi di risorse di cui l'Italia non può disporre).

Rif. Normativi

- L. 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, comma 246

Conformità

- C.G.T. II° grado, Lombardia, n. 122 del 07/02/2025

Anno pubb.

- 2025

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

CONTRADDITTORIO ENDOPROCEDIMENTALE MEDIANTE SCHEMA D'ATTO E FONDATO PERICOLO PER LA RISCOSSIONE: CONDIZIONI PER LA SUSSISTENZA DELL'OBLIGO

- Sentenza del 20/01/2025, n. 2/18 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Emilia

Composizione

- Pres. Montanari
- Rel. Montanari

IVA – ACCERTAMENTO IN RETTIFICA - PROCEDIMENTO

Accertamento - Contraddittorio endoprocedimentale - Schema d'atto - Pericolo per la riscossione – Obbligo – Esclusioni.

Massima

In materia di accertamento dell'imposta sul valore aggiunto, l'esclusione dell'obbligo di previo contraddittorio endoprocedimentale, mediante comunicazione al contribuente dello "schema d'atto", è ammessa - salvo che l'evento dannoso si sia già verificato - nei casi motivati di fondato pericolo per la riscossione, con lo scopo di garantire, in tali circostanze, adeguata tutela ai crediti erariali, atteso che la procedura esattiva può essere accelerata rispetto a quella ordinaria quando, in concreto, si appalesino sintomi che possano far temere per il buon esito della stessa. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto sussistente l'obbligo di garantire il contraddittorio posto che, nel momento in cui l'Agenzia aveva notificato gli atti impugnati in materia di I.V.A., si era già verificata l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale della contribuente che concretizzava il pericolo per la riscossione).

Rif. Normativi

- L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6 *bis*, commi 1, 2 e 3.



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Conformità - Sez. 5, n. 22529 del 18 luglio 2022

Anno pubb. - 2025



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

L'ESDEBITAZIONE DEL FALLITO È APPLICABILE ANCHE AI DEBITI IVA

- Sentenza del 16/04/2025, n. 2/100 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Emilia
- Giud. monocr.: Montanari

Composizione

081 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - 188
RAPPORTI PROCESSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO
- RAPPORTI PROCESSUALI

Fallimento - Esdebitazione - Debiti IVA - Applicabilità.

Massima

L'esdebitazione del fallito è applicabile anche ai debiti IVA, in quanto tale istituto è compatibile con la Sesta Direttiva CEE in materia di sistema comune di imposta sul valore aggiunto. (In motivazione, la Corte ha ulteriormente affermato che la concessione del beneficio dell'esdebitazione è sottoposta, nell'ordinamento nazionale, a rigorose condizioni di natura soggettiva ed oggettiva, e ciò consente la declaratoria di inesigibilità di una cartella di pagamento emessa ai fini IVA).

Rif. Normativi

- Trattato sull'Unione Europea, art. 4, par. 3;
- R.D. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 142 e 143;

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

- Direttiva CEE 17 maggio 1977 n. 77/388/CEE, artt. 2 e 22.

Conformità

- Cass. civ., Sez. 5, n. 18124 del 06/06/2022;
- C.G.U.E., 16/03/2017, causa C-493/15;
- C.G.U.E., 07/04/2016, causa C-546/14.

Anno pubb.

- 2025.



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**ONERE DELLA PROVA IN TEMA DI OPERAZIONI
SOGGETTIVAMENTE INESISTENTI**

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Grosseto – Sez. 2[^] – Sentenza
del 16/5/2025 n. 101

Composizione

Puliatti Giovanni (Pres. e rel.) – D’Amelio Laura – Mancini Adelmo

279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL
1972) – 432 FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI - IN GENERE

Accertamento – IVA – Operazioni soggettivamente inesistenti – Onere della
prova – Riparto – Individuazione.

Massima

In materia di IVA, qualora l'Amministrazione finanziaria contesti che la fatturazione attiene ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, incombe sulla stessa l'onere di provare la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta o di provare che il contribuente avrebbe dovuto esserne consapevole usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, mentre grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato la massima diligenza esigibile di un operatore accorto.

Rif. normativi

Artt. 19, 21 e 54 d.p.r. 26 ottobre 1971 n. 633



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Conformità

Cass. civ., sez. trib., 05/02/2025, n.2801, Cass. civ., sez. trib., 05/09/2023, n. 25891; Cass. civ., sez. Trib., 27/02/2020 n. 5339; Cass. civ., sez. trib., 20/04/2018, n.9851

Anno pubb.

2025

LIMITI AL RIMBORSO IVA PER ERRORI DI CALCOLO DEL CONTRIBUENTE

Sentenza del 6.3.2025 n 3033 – Corte di Giustizia Tributaria
primo grado di Roma, Sez. 13

Composizione

Presidente Dott. Corrado Maffei
Relatore Dott. Corrado Maffei

279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - 438 RIMBORSI
Diniego di rimborso Iva - Impugnabilità solo per vizi propri – Errori di calcolo del richiedente – Diniego – Legittimità

Massima

Ai fini del rimborso di crediti tributari, l'errore materiale di calcolo da parte dell'istante, che abbia chiesto il rimborso di un credito superiore a quello effettivo, giustifica il provvedimento di diniego dell'Ufficio sotto il profilo della insussistenza di crediti IVA da detrarre e della non debenza del rimborso chiesto dal contribuente in relazione al mancato riconoscimento della detrazione per la maggiore somma.

Rif. Normativi

D.Lgs. n. 546/1992 – art. 32

Conformità

Anno pubb.

2025

SULLA NATURA DI PRELIEVO AGRICOLO DEL CREDITO LEGATO ALL'EVASIONE DI DIRITTI DOGANALI PER IMPORTAZIONI DI OVINI VIVI

Sentenza del 18.4.2025 n. 5429 – Corte di Giustizia Tributaria primo grado di Roma, Sez. 40

Composizione

Presidente Dott.ssa Donatella Ferranti

Relatore Dott. Giorgio Egidì

180 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - 075 RISCOSSIONE - IN GENERE

Diritti doganali - Importazione di ovini vivi – Evasione – Esclusione dalla c.d. Rottamazione quater - *Ratio*.

Massima

La natura di prelievo agricolo del credito legato all'evasione di diritti doganali per importazioni di ovini vivi, costituendo una risorsa propria dell'Unione Europea alla quale si applica l'Iva all'importazione, comporta la sua esclusione dall'ambito di applicazione degli artt. 231 ss. l. n. 197/2022 (cd. rottamazione *quater*), in quanto le relative somme non rientrano nella disponibilità dello Stato italiano, analogamente alle risorse proprie tradizionali dell'Unione Europea espressamente menzionate dall'art 1, comma 246 della l. n. 197/2022.

Rif. Normativi

Legge n. 197/2022 – art 1, commi 231 e 246

Conformità

Corte di Giustizia Tributaria di Roma sent. n. 22019/2017

Anno pubb.

2025

SULLA QUALITÀ DI SOGGETTO PASSIVO IVA DI SOCIETÀ “NON OPERATIVE”

Sentenza del 16.5.2025 n 6688 – Corte di Giustizia Tributaria primo grado di Roma, Sez. 31

Composizione

Presidente Dott. Paolo Antonio Bruno
Relatore Dott. Paolo Antonio Bruno

78 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 468 DETRAZIONI - IN GENERE

Provvedimento di diniego di rimborso IVA – Società non operativa – Soggetto passivo IVA – Detrazioni – Regime applicabile

Massima

Va considerata soggetto passivo IVA anche la società non operativa, la quale, benché in perdita fiscale, va equiparata alle società di comodo di cui all'art 2, commi 36-*decies* e 36 *undecies* del D.L. n. 138 del 2011 in quanto, al soggetto che, nel corso di un determinato periodo d'imposta, abbia effettuato operazioni rilevanti ai fini IVA, va riconosciuto, ove non invocato in modo fraudolento o abusivo, il relativo diritto alla detrazione, alla compensazione, al rimborso e alla cessione dell'eccedenza di credito.

Rif. Normativi

Direttiva 2006/112/CE, art 9, par. 1; Legge n. 724/1994, art 30; D.L. n. 138/2011, art. 36 *undecies* e 36 *duodecies*; D.L. n. 73/2022, art. 9, co. 1

Conformità

Cass. Sent. n. 33424/2024; CGUE sentenza del 7 marzo 2024, in causa C-341/22

Anno pubb.

2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

OBBLIGHI A CARICO DELL'EMITTENTE LA RICEVUTA O LO SCONTRINO FISCALE

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Benevento - Sezione 1,
Sentenza del 29/01/2025, n. 139/2025

Composizione

Giudice relatore Galasso Luigi in composizione monocratica

279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL
1972) - 070 ATTI RELATIVI AD OPERAZIONI SOGGETTE AD I.V.A.

Emissione della ricevuta o dello scontrino fiscale – Obbligo a carico
dell'emittente – Consegna del documento - Sufficienza

Massima

L'obbligo di emettere la ricevuta o lo scontrino fiscale, previsto dall'art.
12, comma 1, della l. n. 413/1991, si esaurisce con la consegna del
documento al cliente.

Rif. normativi

art. 12 della l. 30/12/1991, n. 413

Rif. Giurisprudenziali

Anno pubbl.

2025

Red. ...



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

IVA: FRODE CAROSELLO, INDETRAIBILITÀ, ONERE DELLA PROVA E RUOLO DEL CONTRIBUENTE DILIGENTE

- Sentenza del 30/04/2025, n. 331/296 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte

Composizione

Pres. Puccinelli

Rel. Baldi

178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 488 VALUTAZIONE DEI BENI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - RIMANENZE - VALUTAZIONE DEI BENI - OPERAZIONI OGGETTIVAMENTE/SOGGETTIVAMENTE INESISTENTI

IVA – Frode carosello – Elementi indiziari da cui emerge che il contribuente non poteva diligentemente ignorare la natura puramente cartolare delle operazioni fatturate – Recupero IVA – Idoneità della prova.

Massima

Nel caso in cui venga posta in essere una frode IVA attraverso una serie di acquisti e rivendite simulate, con il solo scopo apparente di esportare merci che in realtà non lasciano mai l'Italia, la società che acquista e rivende a richiesta di un intermediario – senza instaurare rapporti commerciali effettivi né con il venditore né con l'acquirente estero, e senza partecipare alla movimentazione fisica delle merci, limitandosi a ottenere una percentuale sul fatturato – non può dichiararsi inconsapevole della frode. Ne consegue che l'Ufficio può legittimamente negare il diritto alla detrazione dell'IVA, trovando altresì applicazione la sanzione prevista dall'art. 8, comma 2, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16.

Rif. Normativi

- D.L. 2 marzo 2012 n. 16, art. 8
- L. 26 aprile 2012, n. 44

Conformità

- Cass., Sez. 5, ord., n. 2922 del 31/01/2022
- Cass., Sez. 5, ord., n. 15369 del 20/07/2020
- Cass., Sez. 5, ord., n. 5873 del 28/02/2019

Vedi

- C.G.U.E. 1 dicembre 2022, in causa C-512/21

Anno pubb.

- 2025

**ESCLUSIONE DELLO STATUS DI ESPORTATORE ABITUALE NEI CASI DI FRODE
CAROSELLO IVA**

- Sentenza del 30/04/2025, n. 331/296 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte

Composizione

Pres. Puccinelli

Rel. Baldi

279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - 455
ESENZIONI - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OPERAZIONI
OGGETTIVAMENTE/SOGGETTIVAMENTE INESISTENTI

IVA – Esportatore abituale – *Status* conseguito con operazioni fraudolente –
Disconoscimento

Massima

Qualora la qualifica di esportatore abituale, e connessi benefici IVA, sia stata conseguita ponendo in essere operazioni circolari fraudolente la stessa può essere disconosciuta dall’Erario.

Rif. Normativi

- DPR 26 ottobre 1972, n. 633, art. 8 comma 2

Conformità

- Cass., Sez. 5, n. 187 del 07/01/2025
- Cass., Sez. 5, ord., n. 22003 del 12/07/2022
- Cass., Sez. 5, n. 14979 del 15/07/2020
- Cass., Sez. 5, n. 9586 del 05/04/2019
- Cass., Sez. 5, n. 19896 del 5/10/2016

Vedi

- C.G.U.E. 8 novembre 2018, in causa C-495/17

Anno pubb.

- 2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**FATTURE PER OPERAZIONI SOGGETTIVAMENTE INESISTENTI
ED OBBLIGHI INFORMATIVI SUL COMMITTENTE**

Sentenza del 02/01/2025, n. 4 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado
della Lombardia

Composizione

- Pres. Locatelli
- Rel. Gentili

IVA – OPERAZIONI SOGGETTIVAMENTE INESISTENTI

IVA – Accertamento – Operazioni soggettivamente inesistenti – Operatività e affidabilità del fornitore - Ordinaria diligenza del committente – Elementi sufficienti – Individuazione.

Massima

In tema di IVA, è illegittimo l'avviso di accertamento per il recupero dell'imposta a fronte di operazioni ritenute soggettivamente inesistenti nei confronti del contribuente committente che acquisisca preventivamente la visura camerale relativa al fornitore, da cui risulti che questi sia in regola con gli adempimenti fiscali e con il deposito dei bilanci e disponga delle necessarie autorizzazioni per la gestione degli impianti ed il trattamento dei beni commerciati. (In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che, al fine della declaratoria della ordinaria diligenza del committente nell'acquisizione di informazioni circa l'operatività e l'affidabilità del fornitore, non rilevano le irregolarità contributive e nella tenuta delle scritture contabili accertate per annualità successiva a quella per la quale è stato emesso l'avviso di accertamento).

Rif. Normativi

- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54;
- Cod. civ., art. 2967;

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

- D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, comma 5-bis.

Conformità

- Cass. civ., Sez. 5, n. 9160 del 07/04/2025; Cass. civ., Sez. 5, n. 4250 del 10/02/2022; Cass. civ., Sez. 5, n. 15369 del 20/07/2020.

Anno pubb.

2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**SPETTA LA DETRAZIONE IVA IN FAVORE DI *HOLDING*, QUALORA
LA PARTECIPAZIONE IN UN’ALTRA SOCIETÀ CON
INTERFERENZA NELLA SUA GESTIONE SIA ACCOMPAGNATA DA
ATTIVITÀ CHE IMPLICHI L’EFFETTUAZIONE DI OPERAZIONI
IMPONIBILI**

- Sentenza del 27/01/2025, n. 8/309 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia.
- Pres. Craveia
- Rel. Fasano

Composizione

279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972)

- 443 REGISTRAZIONE DELLE FATTURE - IN GENERE - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) – DETRAZIONE E RIVALSA

Società *holding* – Società controllate – Interferenza – Detrazione – Presupposti.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

Massima

Ai fini del riconoscimento della detrazione IVA sugli acquisti, l'interferenza da parte di una *holding* nella gestione della società controllata costituisce un'attività economica idonea a configurare la soggettività passiva della controllante qualora implichi il compimento di operazioni soggette ad imposta. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto legittimo il diniego di rimborso IVA, difettando agli atti la prova che le operazioni passive fossero state propedeutiche all'effettuazione di operazioni attive legate alle prime da un nesso diretto o comunque ascrivibili a componenti di prezzo delle prestazioni rese in favore della controllata o a costi generali della *holding*).

Rif. Normativi

- d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 1
- d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 17

Conformità

- C.G.U.E. 8 settembre 2022 in causa C-98/21

Vedi

- Cass. civ, Sez. V, n. 10302 del 11/02/2025

Anno pubb.

- 2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**ALIQUOTA IVA RIDOTTA SE LA DIMENSIONE SPETTACOLISTICA
DELL'EVENTO PREVALE SULL'ATTIVITÀ SPORTIVA.**

- Sentenza del 05/02/2025, n. 2/402 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia.
- Pres. Giordano
- Rel. Fazzini

Composizione

279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972)
- 415 DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI
CONTRIBUENTI - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) -
DETERMINAZIONE – ALIQUOTE –
Iva – Prestazioni sceniche – Aliquota ridotta – Presupposti - Sussistenza.

Massima

In tema di Imposta sul valore aggiunto, l'elenco delle attività spettacolistiche che beneficiano dell'aliquota IVA ridotta al 10% non presenta carattere tassativo, ma meramente esplicativo delle fattispecie astrattamente riconducibili a tali esibizioni. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che l'esibizione di prestazioni atletico/sceniche, priva del carattere dell'imprevedibilità che connota le manifestazioni sportive, fosse assimilabile alle attività circensi e dello spettacolo viaggiante, con conseguente applicazione dell'aliquota IVA del 10%).



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Rif. Normativi

- d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54, comma 4, All. tabella C n. 2) e n. 4).

Conformità

- Cass. civ., Sez. 5, n. 12280 del 12/06/2015

Anno pubb.

- 2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**AMMISSIBILE LA COMPENSAZIONE ORIZZONTALE DEL
CREDITO I.V.A. SE CHI TRASMETTE LA DICHIARAZIONE ED
APPONE IL VISTO DI CONFORMITÀ È LO STESSO
PROFESSIONISTA**

- Sentenza del 28/02/2025, n. 25/591 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia

Composizione

- Pres. Colavolpe
- Rel. Colavolpe

279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972)
- 438 RIMBORSI - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO
DELL'IMPOSTA –

Utilizzo di credito I.V.A. in compensazione orizzontale - Professionista che trasmette la dichiarazione - Apposizione del visto di conformità - Coincidenza soggettiva.

Massima

In tema di imposta sul valore aggiunto, la compensazione “orizzontale” di crediti IVA per un importo superiore a cinquemila euro annui presuppone che il professionista, il quale trasmette la dichiarazione, sia il medesimo soggetto che appone il visto di conformità. (In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che, diversamente, in caso di mancata identità soggettiva, fermo il diritto alla detrazione con le modalità ordinarie, l’indebita compensazione oltre i limiti configuri un omesso versamento dell’imposta dovuta alle scadenze previste).



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

Rif. Normativi

- D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 17
- D.lgs. 18 dicembre 1997 n. 471, art. 13, comma 4
- D.M. 31 maggio 1999 n. 164, art. 23
- D.L. 1° luglio 2009, n. 78, art. 10, comma 7
- L. 3 agosto 2009, n. 102

Conformità

- Cass., Sez. 5, n. 21676 del 08/10/2020

Anno pubb.

- 2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**IL RECUPERO DEL CREDITO IVA NEI CONFRONTI DELLE
SOCIETÀ DI COMODO SI EFFETTUA CON AVVISO DI
ACCERTAMENTO**

- Sentenza del 03/03/2025, n. 619 - Corte di Giustizia Tributaria di
secondo grado della Lombardia

Composizione

- Pres. Vitiello
- Rel. Crespi

178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 468 DETRAZIONI - IN GENERE -
REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO -
CONTROLLO AUTOMATIZZATO - IVA – RIMBORSI E CREDITI
D'IMPOSTA

Società “di comodo” - Credito Iva – Disconoscimento – Recupero mediante
avviso di accertamento – Necessità – Sussistenza.

Massima

In tema di determinazione del reddito d'impresa, nell'ipotesi in cui l'Ufficio intenda disconoscere il credito IVA esposto in dichiarazione da una società ritenuta “di comodo” in quanto non operativa nei tre anni precedenti, deve procedere al recupero mediante avviso di accertamento, in cui siano esplicitate le ragioni in fatto e in diritto che giustificano la pretesa impositiva. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto illegittima la diretta iscrizione a ruolo ai sensi degli artt. 36-*bis* del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 54-*bis* del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633).



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Rif. Normativi

- L. 23/12/1994, n. 724, art. 30, comma 4
- d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-*bis*
- d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54-*bis*

Conformità

- Cass., sez. 5, ord. n. 7300 del 16/3/2020

Anno pubb.

- 2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**È STRUMENTALE ALL'ATTIVITÀ DI IMPRESA IL CAPANNONE
ADIBITO A DEPOSITO DEI MATERIALI**

- Sentenza del 05/03/2025, n. 650 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia

Composizione

- Pres. Vitiello
- Rel. Monfredi

178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 467 DETERMINAZIONE DEL
REDDITO - IN GENERE - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE
DEL REDDITO - IN GENERE - IVA – DETRAZIONE E RIVALSA –
Capannone adibito a magazzino e deposito materiali – Strumentalità –
Configurabilità – Sussistenza – Costi e Iva corrisposti per subentro in contratto
di *leasing* – Deducibilità– Legittimità.

Massima

In tema di determinazione del reddito di impresa, è legittima la deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, sia dei costi sostenuti che dell'Iva versata a seguito del subentro nel contratto di *leasing* relativo ad un capannone industriale adibito a magazzino per il deposito dei materiali, attesa la sua natura strumentale all'attività d'impresa. (Fattispecie relativa ad una società avente ad oggetto sociale la fabbricazione, importazione, esportazione e distribuzione di componenti tecniche, macchinari e accessori, in cui la Corte, nel ritenere la strumentalità del capannone industriale, ha ulteriormente affermato che è irrilevante, ai fini del riconoscimento della deducibilità dei predetti costi, la mancata entrata in funzione del capannone).

Rif. Normativi

- d.P.R. 22/12/1986, n. 917, art. 43



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

- d.P.R. 26/10/1972, n. 633, art. 19

Conformità

Anno pubb.

- 2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**LA CESSIONE INTRACOMUNITARIA DEI BENI PUÒ ESSERE
PROVATA CON QUALSIASI DOCUMENTAZIONE IDONEA**

- Sentenza del 10/03/2025, n. 25/676 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia
- Pres. Evangelista
- Rel. Vicini

Composizione

279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972)
- 494 Cessioni di Beni - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) -
TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSTA - Cessioni di Beni –

Cessione intracomunitaria – Prova del trasferimento della merce in altro Stato UE – Qualsiasi documento - Idoneità.

Massima

In tema di IVA, la qualificazione di una cessione come intracomunitaria richiede che il cedente dimostri l'effettivo trasferimento dei beni in altro Stato membro attraverso qualsiasi documento idoneo, senza necessità di forme tipiche, essendo sufficiente la presenza di elementi oggettivi che attestino il trasferimento della merce, quali bonifici, modelli Intra, dichiarazioni dei clienti o la prassi commerciale consolidata. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto comprovata la cessione intracomunitaria di beni, pur in mancanza dei documenti di trasporto, in quanto la contribuente aveva documentato i bonifici dei clienti esteri, i modelli Intra mensili delle cessioni, prodotto apposite dichiarazioni dei clienti e comprovato altresì una prassi commerciale per le medesime merci e con i medesimi clienti per gli anni successivi).

Rif. Normativi

- D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 41, lett. a)

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

- L. 29 ottobre 1993, n. 427

Conformità

- Cass., Sez. 5, ord., n. 23303 del 28/08/2024
- Cass., Sez. 5, ord., n. 23295 del 28/08/2024
- Cass, Sez. 5, ord., n. 29498 del 24/12/2020
- C.G.U.E. 20 giugno 2018 in causa C-108/17

Anno pubb.

- 2025



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

SERVIZIO MENSA DELLA P.A. AI DIPENDENTI: NATURA COMMERCIALE E REGIME IVA

- Sentenza del 24/03/2025, n. 6/783 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia.
- Pres. Venditti
- Rel. Borsani

Composizione

279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972)
- 414 DETRAZIONI - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) -
DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - PRESTAZIONI DI SERVIZI –
Pubblica Amministrazione - Servizio mensa - Somministrazione ai dipendenti -
Natura commerciale - Presunzione legale - IVA - Detraibilità.

Massima

In tema di Imposta sul valore aggiunto, il servizio mensa somministrato da una pubblica amministrazione al personale riveste natura commerciale per espressa presunzione legale, con conseguente detraibilità dell'IVA assolta dall'ente pubblico. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che il servizio mensa ai dipendenti non rientri tra le attività istituzionali di un'azienda sociosanitaria, anche laddove la maggior parte del relativo costo sia, in concreto, a carico dell'Amministrazione).

Rif. Normativi

- d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 148, comma 4
- d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 4, comma 5

*ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>*



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Conformità

- Cass. civ., Sez. 5, n. 11946 del 13/07/2012

Anno pubb.

- 2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**ATTIVITÀ DI CUSTODIA E DEPOSITO PER CONTO TERZI:
IMPONIBILITÀ IVA**

Sentenza del 16/01/2025, n. 1/37 - Corte di giustizia tributaria di
secondo grado della Liguria.

Composizione

- Pres. Piombo
- Rel. Piombo

IVA – OPERAZIONI IMPONIBILI – TERRITORIALITÀ

Porti - Servizi di deposito e movimentazione merci – IVA – Regime
agevolativo.

Massima

In tema di IVA, i servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti e negli scali ferroviari di confine, che riflettono, direttamente, il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto, nonché quelli resi dagli agenti marittimi raccomandatari non sono imponibili ai fini I.V.A., in quanto difetta il requisito della territorialità, attesa la particolare attinenza al movimento internazionale di persone e mezzi, con conseguente assoggettamento alla disciplina degli scambi internazionali (In applicazione di tale principio, la Corte, considerata la speciale disciplina delle prestazioni di servizi relative al movimento dei beni nei predetti luoghi, ha ritenuto che le prestazioni eseguite nell'ambito portuale non fossero imponibili I.V.A. a prescindere dal committente, anche quando tali servizi attengano a beni in importazione e siano effettuati per conto di committenti italiani).

Rif. Normativi

d. P. R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 9, comma 1.

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Conformità

- Cass. civ., Sez. 5, n. 9525 del 24/03/2022.

Anno pubb.

- 2025



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

CONDIZIONI PER LA RESPONSABILITÀ SOLIDALE DEL RAPPRESENTANTE FISCALE IN ITALIA PER LE OPERAZIONI IVA

- Sentenza del 24/01/2025, n. 61 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Emilia-Romagna

Composizione

- Pres. Cocchi
- Rel. Rizzieri

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IVA – SOGGETTI OBBLIGATI –
DEBITORE D'IMPOSTA - SOLIDARIETA'.

Iva – Rappresentante fiscale in Italia – Responsabilità solidale per operazioni effettuate nell'interesse del mandante – Condizioni – Individuazione.

Massima

In tema di soggetti obbligati al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto, il rappresentante fiscale IVA in Italia, per essere solidalmente obbligato con il mandante per il pagamento dell'imposta, deve avere effettivamente posto in essere operazioni irregolari nell'interesse della mandante, non essendo sufficiente la mera conoscenza o conoscibilità di tali operazioni.

Rif. Normativi

- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 17;
- D.M. 24 dicembre 1993, artt. 20 e 22.

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Conformità

- Sez. 5, ord. n. 591 del 8/1/2024.

Difformità

- Sez. 5, n. 18759 del 5/9/2024; Sez. 5, n. 7672 del 16/5/2012.

Anno pubb.

2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**CONDIZIONI DI RIMBORSO DEL CREDITO IVA INDICATO IN
DICHIARAZIONE PRESENTATA TARDIVAMENTE**

- Sentenza del 27/01/2025, n. 66 - Corte di Giustizia Tributaria di
secondo grado della Emilia-Romagna
- Pres. Salvadori
- Rel. Grechi

Composizione

279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL
1972) - 438 RIMBORSI - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) -
OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA -
RIMBORSI

I.V.A. - Credito d'imposta – Indicazione nella dichiarazione presentata
tardivamente – Irrilevanza – Onere probatorio a carico del contribuente –
Individuazione.

Massima

In tema di rimborsi, va riconosciuto il diritto al rimborso del credito Iva
risultante dal bilancio finale di liquidazione di una società, ancorché esposto
nella dichiarazione presentata oltre i termini normativamente stabiliti, a
condizione che venga fornita la prova della sussistenza del credito attraverso la
relativa documentazione contabile (registri Iva, fatture, liquidazioni periodiche,
invii telematici).

Rif. Normativi

- d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 30

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

- D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21
- Cod. civ., artt. 2946 e 2697

Conformità

- Cass. civ., SS.UU., n. 17757 del 08/09/2016
- Cass. civ., sez. 5, n. 12313 del 15/06/2016
- Cass. civ., sez. 5, n. 14297 del 25/05/2021

Anno pubb.

- 2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

CIRCA L'ERRONEA INDICAZIONE DI CREDITO IVA

Sentenza del 20/02/2025, dep. 24/03/2025, n. 1903/2025
Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 2.

Composizione

Pres. Liotta, Est. Frattarolo
279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL
1972) - 438 RIMBORSI

Massima

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) -
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI
CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI - Credito
erroneamente dichiarato ai fini compensativi – Violazione sostanziale –
Esclusione – Mero errore formale – Condizioni – Conseguenze – Fattispecie.

In tema di IVA, l'erronea indicazione in dichiarazione di un credito spettante (o
la sua errata indicazione in misura maggiore rispetto a quella effettiva) non
configura una violazione equiparabile all'indebito o fraudolento uso del credito
medesimo, nel caso in cui all'irregolarità formale della dichiarazione non segua
il mancato versamento di imposte, potendosi infatti solo in quest'ultima ipotesi
ravvisare un concreto danno erariale e non potendosi, al contrario, ipotizzare un
illecito fiscale se il contribuente mantiene una condotta in buona fede e non dà
corso ad atti diretti all'utilizzo del maggior credito erroneamente riportato nelle
dichiarazioni successive. (Fattispecie relativa ad erronea indicazione di credito
IVA in dichiarazione presentata da una associazione, nella quale la Corte di
Giustizia territoriale ha valorizzato la circostanza dell'immediata successiva
cancellazione del sodalizio idonea a rendere il credito stesso non più utilizzabile
in future dichiarazioni e tale, unita al riconoscimento della erroneità della
indicazione da parte della contribuente, da determinare l'assenza di un danno
anche solo potenziale per l'Erario).

Rif. normativi DPR 26/10/1972, n. 633, art. 54bis

DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis

DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38

Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10

Rif. giurisprudenziali Cass. Sez. 5, Sentenza n. 13101 del 16/1/2020, dep. 30/06/2020, n.m.
Cass., Sez. 5, Sentenza n. 2882 del 03/02/2017 (Rv. 642890 - 01)

Anno pubb. 2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE COVID ED
ESENZIONE DAL PAGAMENTO DEI DAZI DOGANALI E DELL'IVA
ALLA IMPORTAZIONE.**

Sentenza del 17/04/2025, dep. 22/04/2025, n. 2596/2025

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 14.

Composizione

Pres. Est. Fantini

180 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - 065 ESENZIONI ED
AGEVOLAZIONI

TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE) -
DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE -
DIRITTI DOGANALI) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI - Esenzione per
beni necessari a fronteggiare gli effetti della pandemia COVID-19 –
Condizioni – Fattispecie.

Massima

In conformità alla giurisprudenza eurounitaria (CGUE, Sentenza del 11.12.2014, causa C-590/13; CGUE, Sentenza del 8 maggio 2008, cause riunite C-95/07 e C-96/07), gli obblighi formali non possono incidere sul diritto sostanziale a beneficiare di un'esenzione o di un trattamento fiscale favorevole, qualora siano comunque soddisfatti i requisiti materiali stabiliti dal diritto dell'Unione. (Fattispecie di atti impositivi riguardanti l'importazione dalla Cina di Dispositivi Protezione Individuale nel periodo COVID-19 e relativi al mancato pagamento dei dazi doganali e dell'Iva alla importazione, nella quale la Corte territoriale ha osservato che la Decisione della Commissione Europea n. 2020/491 del 3 aprile 2020 ha autorizzato gli Stati membri, in deroga agli artt. 51 e 56 del Regolamento (CE) n. 1186/2009 e alla Direttiva n. 2009/132/CE, ad applicare l'esenzione dai dazi doganali e dall'imposta sul valore aggiunto all'importazione di beni necessari a fronteggiare gli effetti della pandemia COVID-19 all'unica condizione – riscontrata nel caso in esame - che tali beni fossero destinati ad essere messi in consumo da o per conto di enti pubblici, organizzazioni caritatevoli o filantropiche e che fossero effettivamente destinati ad essere distribuiti gratuitamente alle persone colpite dalla pandemia o messi a disposizione di enti che li distribuissero gratuitamente, sicché l'eventuale omissione della formalità del modulo di "svincolo diretto" non può giustificare l'emissione di atti impositivi e sanzionatori, trattandosi di un adempimento privo di incidenza sostanziale).

Rif. normativi

Decisione della Commissione Europea n. 2020/491 del 3 aprile 2020;

Regolamento (CE) n. 1186/2009, Artt. 51 e 56;

Direttiva n. 2009/132/CE

Determinazione Direttoriale Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 102131 del 16 aprile 2020 (successivamente integrata dalle Determinazioni nn. 107042 del 21 aprile 2020 e 140028 del 5 maggio 2020).



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Rif. CGUE, Sentenza del 11.12.2014, causa C-590/13;
giurisprudenziali CGUE, Sentenza del 8 maggio 2008, cause riunite C-95/07 e C-96/07
Cass. Sez. 5, Sentenza n. 18642 del 20/12/2022 (dep. del 03/07/2023)

Anno pubb. 2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**RIMBORSO DELL'IVA INDEBITAMENTE VERSATA E
IMPOSSIBILITÀ DELLA DETRAZIONE**

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 6[^], 23 aprile 2025,
n. 2614

Solaini Luca (Pres.) – Galeota Antonio – Speranza Liliana

79 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972)
- 414 DETRAZIONI

Imposta valore aggiunto (Iva) - Soggetti passivi - Detrazioni –Versamento di
IVA non dovuta - Diritto alla detrazione dell'imposta pagata - Esclusione -
Fattispecie in tema di conseguenze per cedente, cessionario e amministrazione

Massima

In tema di rimborso IVA indebitamente versata, il soggetto che non può neutralizzare gli effetti dell'indebita imposizione mediante il meccanismo della detrazione, poiché svolgente un'attività esente da IVA, è legittimato a richiedere il rimborso dell'imposta non dovuta. (Fattispecie in cui, nell'ambito di un contratto di somministrazione di energia elettrica, il soggetto committente/cessionario svolgeva un'attività esente in ambito sanitario e il soggetto fornitore aveva indebitamente fatturato l'imposta sul valore aggiunto in relazione ai c.d. OGSE – Oneri Generali riguardanti il Sistema Elettrico).



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Rif. normativi

art. 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; art. 17 Sesta Direttiva del Consiglio CEE del 15 maggio 1977, n. 77/388/CEE

Conformità

Cass. civ., sez. trib., 8 novembre 2022, n. 32900; Cass. civ., sez. trib., 15 maggio 2015, n. 9942

Anno pubb.

2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**ACCERTAMENTO INDUTTIVO DELL'IVA E DIRITTO ALLA
DETRAZIONE**

Sentenza del 10/04/2025, dep. 23/04/2025, n. 2622/2025
Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 9.
Pres. Lo Surdo, Est. Ruggiero

Composizione

279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL
1972) - 379 ACCERTAMENTO INDUTTIVO

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) -
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E
RISCOSSIONE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO Perdita automatica del
diritto alla detrazione IVA – Esclusione - Onere della prova a carico del
contribuente – Modalità di adempimento - Fattispecie.

Massima

In tema di IVA, l'accertamento induttivo *ex art. 55 del d.P.R. n. 633 del 1972* non determina l'automatica perdita del diritto alla detrazione dell'imposta assolta per rivalsa sugli acquisti di beni e servizi, atteso che l'onere di provare i crediti vantati, se non risultanti dalle dichiarazioni periodiche, può essere adempiuto con le modalità di cui all'art. 2724 cod. civ. ove l'allegata impossibilità di dimostrare con i mezzi ordinari l'IVA assolta in rivalsa sia conseguenza di un comportamento incolpevole. (Nella specie, la Corte territoriale ha peraltro escluso la ricorrenza di una siffatta ipotesi, in ragione della assoluta inattendibilità – alla luce delle produzioni difensive – del dato relativo alla somma detraibile).

Rif. normativi DPR 26/10/1972, n. 633, art. 55

Rif.
giurisprudenziali Cass., Sez. 5, Sentenza n. 25694 del 14/12/2016, Rv. 641946 - 02

Anno pubb. 2025

FALLIMENTO E PARTECIPAZIONE DEL CREDITORE ALLA PROCEDURA CONCORDATARIA

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Puglia – Sezione 5, Sentenza del 13/3/2025, n. 864/2025

Composizione

Pres. Grillo – Rel. Epifani

279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) – 451 VARIAZIONI DELL'IMPONIBILE O DELL'IMPOSTA

Detrazione dell'imposta - Fallimento del debitore - Infruttuosa partecipazione del creditore alla procedura concorsuale - Necessità.

178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI – 468 DETRAZIONI – IN GENERE

Redditi di impresa - Perdite su crediti - Deducibilità - Fallimento del debitore - Sufficienza.

Massima

In materia di Iva, la detrazione dell'imposta in caso di mancato pagamento a causa del sopravvenuto fallimento del debitore presuppone l'infruttuosità della partecipazione del creditore alla procedura concorsuale. Nelle imposte dirette, invece, la deduzione delle perdite su crediti richiede esclusivamente che nei confronti del debitore sia aperta la procedura concorsuale.

Rif. Normativi

D.P.R. 26/10/1972, n. 633, art. 26

D.P.R. 22/12/1986, n. 917, art. 101

Rif. Giurisprudenziali

Cass., Sez. 5, 27/1/2014, n. 1541, Rv. 629452-01 (CONF.)

Cass., Sez. 5, 2/5/2022, n. 13712, Rv. 664593-01 (CONF.)

Anno pubbl.

2025



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

SOGGETTIVITÀ PASSIVA I.V.A. DELLE SOCIETÀ NON OPERATIVE

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Puglia - Sezione 5,
sentenza in data 1/7/2025, n. 2055

Composizione

Pres. Sardiello - Rel. Romita.

178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 468 DETRAZIONI - IN
GENERE.

Società non operative - Società in perdita fiscale equiparate alle società di comodo - Art. 9, par. 1, della dir. 2006/112/CE - Interpretazione - Sent. Corte UE del 7 marzo 2024 in causa C-341/22.

Massima

Alle società considerate non operative perché in perdita fiscale, *ratione temporis* equiparate alle società di comodo dall'art. 2, commi 36-*decies* e 36-*undecies*, del d.l. n. 138/2011, conv. con modif. dalla l. n. 148/2011, non può essere negata la qualità di soggetto passivo dell'I.V.A., posto che, in base all'art. 9, par. 1, della Direttiva 2006/112/CE, come interpretato dalla Corte di Giustizia UE con la sentenza del 7 marzo 2024, in causa C-341/22, al soggetto che, nel corso di un determinato periodo d'imposta, effettua operazioni rilevanti a fini I.V.A. va riconosciuto, ove non invocato in modo fraudolento o abusivo, il relativo diritto alla detrazione, alla compensazione, alla cessione dell'eccedenza di credito e al rimborso. (Nel caso di specie, il giudice di merito, disapplicando l'art. 30, comma 4, della l. n. 724/1994, ha dichiarato l'illegittimità del provvedimento, adottato dall'Amministrazione, di diniego del richiesto rimborso dell'I.V.A., non ricorrendo prove di frode o di abuso del diritto commessi dal contribuente).

Rif. normativi

Art. 2, commi 36-*decies* e 36-*undecies*, del d.l. n. 138/2011
l. n. 148/2011
art. 9, par. 1, della Direttiva 2006/112/CE
art. 30, comma 4, della l. n. 724/1994

Rif. Giurisprudenziali

Corte di Giustizia UE, Sentenza del 7/3/2024, in causa C-341.22 (CONF);
Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 33424 del 19/12/2024 (CONF);
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 22249 del 6/8/2024 (CONF).



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario
Anno pubbl. 2025.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

SOCIETA' NON OPERATIVE E SOGGETTIVITA' PASSIVA A FINI IVA: PRESUPPOSTI

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Puglia - Sezione 4,
Sentenza del 21/7/2025, n. 2268

Composizione

Pres. Epicoco – Rel. Di Modugno

279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) – 438 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI

Società non operative - Qualità di soggetto passivo IVA secondo l'art. 9, par. 1, della dir. 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006 - Operazioni rilevanti ai fini del raggiungimento della soglia - Ricavi derivanti dalle attività patrimoniali - Diritto alla detrazione IVA - Necessità - Insussistenza - Esercizio effettivo di attività economica - Sufficienza – Fondamento.

Massima

In materia di società non operative, la qualità di soggetto passivo, ai fini della detrazione IVA, è riconosciuta, ai sensi dell'art. 9, par. 1, della direttiva 2006/112/CE ed in conformità ai principi espressi dalla CGUE nella sentenza n. 341 del 7 marzo 2024 in causa C-341/222, anche a colui che, nel corso di un determinato periodo d'imposta, effettua operazioni soggette a detta imposta, il cui valore economico non raggiunge la soglia fissata dalla normativa nazionale, corrispondente ai ricavi che possono ragionevolmente attendersi dalle attività patrimoniali di cui dispone, in quanto nessuna disposizione della direttiva subordina il diritto a detrazione a detto requisito, per cui, ai sensi dell'art. 30 della l. n. 724/1994, rileva esclusivamente l'esercizio effettivo di un'attività economica in un determinato periodo d'imposta, ponendosi detta disposizione in contrasto con l'art. 167 della citata direttiva nella parte in cui, invece, prevede la perdita del diritto a detrazione al mancato raggiungimento di determinate soglie di ricavi.

Rif. normativi

Art. 30 della l. n. 724/1994

Art. 9 Dir. Cons. CEE 28/11/2006, n. 112

Art. 167 Dir. Cons. CEE 28/11/2006, n. 112

Rif. Giurisprudenziali

Cass., Sez. 5, 11/9/2024, n. 24442 (Rv. 672347 - 01) CONF



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario
Anno pubbl. 2025